Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 103° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 16 novembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80, portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1567.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1039 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 19 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione del Seminario di letteratura russa.

Art. 20. — E' istituito presso la Facoltà di lingue e letterature straniere un Seminario di letteratura russa.

Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di una Scuola di perfezionamento e di un Corso di specializzazione in lingue e letterature straniere.

Scuola di perfezionamento e corso di specializzazione in lingue e letterature straniere

Art. 24. — Alla Facoltà di lingue e letterature straniere è annessa la Scuola di perfezionamento e il Corso di specializzazione in lingue e letterature straniere.

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento scientifico e il Corso l'attestato di frequenza in una delle lingue e letterature straniere: francese, tedesca, spagnola e russa.

Art. 25. — Il direttore della Scuola è anche il direttore del Corso, viene nominato dal rettore e dura in carica due anni.

Art. 26. — Alla Scuola di perfezionamento e al corso di specializzazione in lingue e letterature straniere possono iscriversi i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia, delle Facoltà di magistero e di economia e commercio, i laureati in lingue, letterature ed istituzioni europee dell'Istituto superiore orientale di Napoli, i laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e i laureati in materie letterarie delle Facoltà di magistero che abbiano seguito per un biennio la lingua e letteratura straniera cui intendono perfezionarsi.

Art. 27. — Gli insegnamenti della Scuola e del corso sono:

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura inglese;
3) Lingua e letteratura tedesca;
4) Lingua e letteratura spagnola;
5) Lingua e letteratura russa;
6) Filologia romanza;
7) Filologia germanica;
8) Filologia slava.

Il perfezionando è tenuto a frequentare il Seminario della lingua e letteratura straniera scelta e a seguire il corso annuale della Filologia ad essa attinente.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera sarà prevalentemente svolto sotto forma di colloqui ed esercitazioni e sarà annuale per gli iscritti al corso di specializzazione e biennale per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento.

L'esame della lingua e letteratura straniera comporta sia per gli iscritti al corso di specializzazione sia per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento due prove scritte ed una orale da sostenere rispettivamente alla fine del corso annuale o del biennio.

Si è ammessi alla prova orale solo dopo aver superato le prove scritte.

Art. 28. — Per essere ammesso all'esame per il conseguimento del diploma della Scuola e dell'attestato del Corso il perfezionamento deve aver superato l'esame annuale o biennale della lingua e letteratura straniera e l'esame annuale della filologia a questa attinente.

L'esame finale del corso annuale di specializzazione consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato e in una lezione pratica: l'esame finale della Scuola biennale di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità e in una lezione pratica. I temi relativi al colloquio, alla dissertazione scritta e alla lezione pratica saranno assegnati dal professore della lingua e letteratura straniera scelta dal perfezionando.

Art. 29. — Le tasse e i contributi che gli iscritti dovranno versare per frequentare la Scuola di perfezionamento o il Corso di specializzazione sono fissate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere.

La tassa di diploma è stabilita dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1568.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Giurisprudenza, sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;
Papirologia ed epigrafia giuridica;
Criminologia.

Art. 14 — Agli Istituti scientifici, annessi alla Facoltà di giurisprudenza è aggiunto l'« Istituto di diritto processuale civile ».

Art. 31, relativo al corso di laurea in Fisica, è aggiunto il seguente comma dopo l'enumerazione degli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo didattico:

« Il corso di « Storia della fisica » potrà in via transitoria, essere sostituito su deliberazione della Facoltà, con un corso scelto fra i complementari ».

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico, chimico, fisico, sono aggiunti quelli di:

Storia della chimica;
Strutturistica chimica;
Chimica teorica;
Radiochimica.

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia delle razze umane ».

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Analisi mineralogica;
Fotogeologia;
Geologia regionale;
Geologia degli idrocarburi;
Geotecnica;
Giacimenti minerari;
Idrogeologia;
Micropaleontologia;
Mineralogia applicata.

Gli insegnamenti complementari di Geologia economica e di Paleontologia umana dello stesso corso di laurea sono soppressi.

Art. 96. — Agli Istituti scientifici annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti:

Istituto di Chimica analitica;
Istituto di genetica.

L'Istituto di fisiologia generale cambia denominazione in « Istituto di fisiologia generale e chimica biologica ».

Art. 101, relativo alle propedeuticità del biennio nel corso di laurea in Ingegneria, sono abrogati i primi due commi e sostituiti dai seguenti:

Agli effetti della successione dei relativi esami nel biennio propedeutico occorre osservare le seguenti precedenze:

1) gli esami di Analisi matematica I e di Geometria devono precedere gli esami di Analisi matematica II e di Meccanica razionale;

2) l'esame di Analisi matematica II deve precedere l'esame di Meccanica razionale;

3) l'esame di Fisica I deve precedere l'esame di Fisica II;

4) l'esame di Disegno I deve precedere l'esame di Disegno II;

5) gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria, Fisica I, Chimica.

Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al terzo anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, stabilite nell'art. 100 dello statuto.

Dopo l'art. 102 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle propedeuticità del triennio di applicazione nel corso di laurea in Ingegneria.

Art. 103. — Agli effetti della successione dei relativi esami nel triennio di applicazione occorre osservare le seguenti precedenze:

1) l'esame di Scienza della costruzioni deve precedere quelli di Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costruzioni II, Costruzione di ponti, Costruzioni stradali e ferroviarie, Costruzioni idrauliche, Costruzioni di macchine, Architettura tecnica;

2) l'esame di meccanica applicata alle macchine, quello di macchine e costruzione di macchine;

3) l'esame di Architettura tecnica deve precedere quelli di Architettura tecnica II, Architettura e composizione architettonica;

4) l'esame di Idraulica deve precedere quelli di Costruzioni idrauliche, Impianti speciali idraulici, Costruzioni marittime, Complementi di costruzioni idrauliche, Idrologia, Idraulica agraria, Tecnica della bonifica;

5) l'esame di Costruzioni idrauliche deve precedere quello di Complemento di costruzioni idrauliche;

6) l'esame di Elettrotecnica deve precedere quelli di Tecnica ed economia dei trasporti; Trazione elettrica; Complementi di tecnica ed economia dei trasporti;

7) l'esame di Fisica tecnica deve precedere quello di Meccanica applicata alle macchine, Macchine, Impianti tecnici edili, Tecnica ed economia dei trasporti, Complementi di tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 104, relativo alle norme per gli esami di laurea del corso di studi in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami delle materie fondamentali e di quelle dell'indirizzo scelto.

Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulle materie e di una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti.

Gli esami di Architettura tecnica e di Architettura e composizione architettonica comportano sempre anche una prova pratica.

L'esame di laurea consta di due prove, una orale vertente sugli argomenti e sulle esercitazioni svolte nelle materie degli ultimi tre anni; la seconda sulla discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Dopo l'art. 104, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 105. — Gli Istituti della Facoltà di ingegneria sono i seguenti:

1) Istituto di architettura e composizione architettonica;
2) Istituto di chimica applicata;
3) Istituto di elettrotecnica;
4) Istituto di fisica tecnica;
5) Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
6) Istituto di macchine;
7) Istituto di scienza delle costruzioni;
8) Istituto di costruzioni stradali e ferroviarie;
9) Istituto di trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1569.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli Istituti e Seminari, ammessi alla Facoltà di giurisprudenza, è aggiunto il « Centro di ricerche e di informazioni sul diritto comune ».

Art. 19. — Relativo alle finalità degli Istituti e dei Seminari, annessi alla Facoltà di giurisprudenza, è aggiunto il seguente comma:

« L'ordinamento del Centro di ricerche e di informazioni sul diritto comune è stabilito con regolamento apposito, approvato dalla Facoltà ».

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di « Chimica industriale ».

Dopo l'art. 219, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle Scuole di perfezionamento in Chimica delle radiazioni e in Scienza delle macromolecole.

Scuola di perfezionamento in Chimica delle radiazioni

Art. 220. — Alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova è annessa la Scuola di perfezionamento in Chimica delle radiazioni che ha come scopo la preparazione scientifica e tecnica di personale specializzato nei vari rami della chimica delle radiazioni pura e applicata.

Art. 221. — La Scuola è retta da un direttore nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facoltà di scienze. Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio direttivo costituito dai professori di ruolo di chimica della Facoltà di scienze e da tutti gli altri professori di ruolo che vi tengono insegnamento.

Art. 222. — Alla Scuola di perfezionamento si possono iscrivere laureati in Chimica, Chimica industriale, Fisica, Ingegneria con indirizzo chimico.

Art 223. — Il corso di studi della Scuola di perfezionamento è biennale e si differenzia nei seguenti tre indirizzi: fotochimico, radiochimico, spettroscopico.

Le materie di insegnamento per i tre indirizzi sono le seguenti:

un insegnamento fondamentale e per lo meno due insegnamenti complementari con esercitazioni per ogni anno di corso, e precisamente:

Per l'indirizzo fotochimico:

Corsi fondamentali:

1° anno Cinetica chimica;
2° anno: Fotochimica;

Corsi complementari:

1) Spettroscopia molecolare;
2) Chimica teorica;
3) Chimica dei radicali liberi;
4) Chimica fisica tecnica;
5) Fotosintesi e fotolisi;
6) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali;
7) Fotografia scientifica;

Per l'indirizzo radiochimico:

Corsi fondamentali:

1° anno: Fisica delle radiazioni;
2° anno: Chimica delle radiazioni;

Corsi complementari:

1) Radiochimica;
2) Effetti delle radiazioni sui materiali;
3) Dosimetria;
4) Chimica nucleare applicata;
5) Spettroscopia di massa;
6) Chimica analitica applicata.

Per l'indirizzo spettroscopico:

Corsi fondamentali:

1° anno: Chimica quantistica;
2° anno: Spettroscopia molecolare;

Corsi complementari:

1) Chimica teorica;
2) Chimica statistica;
3) Spettroscopia applicata;
4) Spettroscopia visibile ed U. V.;
5) Spettroscopia I. R.;
6) Spettroscopia a M. O.;
7) Spettroscopia di risonanza paramagnetica (elettronica nucleare).

Ogni anno il Consiglio direttivo della Scuola decide i corsi che verranno tenuti.

Art. 224. — Alla fine del biennio gli iscritti devono sostenere un esame di cultura generale riguardante gli argomenti dei corsi seguiti, dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo della Scuola. Essi devono inoltre presentare una dissertazione scritta su un argomento originale di ricerca nel campo del perfezionamento. Tale ricerca dovrà essere concordata con uno o più dei professori componenti il Consiglio direttivo e svolta nei locali e con i mezzi di uno degli Istituti chimici.

Art. 225. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a frequentare uno degli Istituti chimici durante tutto il biennio del corso. E' consentito agli iscritti di prestare per una parte del tempo la loro opera alle funzioni didattiche dell'Istituto che frequentano e di ricevere per questo il corrispondente compenso.

Art. 226. — La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facoltà, si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso la Università o altre Scuole di Stato e delle apparecchiature degli Istituti chimici della Facoltà. La scelta del personale insegnante è fatta di anno in anno dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 227. — Il Consiglio di amministrazione dell'Università stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà, l'ammontare che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 228. — La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Chimica delle Radiazioni (indirizzo fotochimico, o radiochimico spettroscopico).

Scuola di perfezionamento in scienza delle macromolecole

Art. 229. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è annessa la Scuola di perfezionamento didattico-professionale in Scienza delle macromolecole che si propone di preparare personale specializzato nei vari rami della Chimica organica pura ed applicata.

Art. 230. — La Scuola è retta da un direttore nominato dal rettore, su designazione della Facoltà di scienze. Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 231. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, Chimica industriale, Ingegneria chimica, Scienze biologiche e Fisica.

Art. 232. — La durata degli studi è di due anni.

Art. 233. — Gli iscritti dovranno frequentare corsi teorici e pratici e sostenere gli esami relativi come di seguito indicato:

1° anno: Complementi di chimica organica I:
due corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra quelli proposti;

2° anno: Complementi di chimica organica II:
due corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra quelli proposti.

Corsi semestrali:
1) Polimeri organici sintetici;
2) Equilibrio delle fasi in sistemi di polimeri;
3) Cinetica delle reazioni di polimerizzazione;
4) Tecnologia degli alti polimeri;
5) Elastomeri;
6) Polimeri organici naturali;
7) Microstruttura di proteine e di acidi nucleinici;
8) Stereochimica organica;
9) Catalisi nelle reazioni organiche;
10) Coordinazione;
11) Organo composti;
12) Tecniche roentgenografiche;
13) Microanalisi organica;
14) Progettazione di ricerca organica e valutazione dei risultati.

Art. 234. — Ogni anno gli allievi devono presentare il piano di studi prescelto che deve essere approvato dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 235. — Ogni anno il Consiglio direttivo della Scuola deciderà la eventuale sostituzione dei corsi a scelta con altri del su riportato elenco.

Art. 236. — Alla fine del biennio gli iscritti devono sostenere un esame di cultura riguardante gli argomenti dei corsi seguiti, dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo della Scuola e composta di cinque membri.

Art. 237. — La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facoltà, si vale del personale e delle apparecchiature degli Istituti chimici della Facoltà ed eventualmente di quello dei Centri di studio e di Istituti del CNR.

La Scuola può valersi inoltre anche di altro personale. La scelta del personale insegnante è fatta di anno in anno dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 238. — Il Consiglio di amministrazione dell'Università stabilirà, su proposta del Consiglio della Facoltà l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 239. — La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Scienza delle macromolecole.

Gli articoli da 273 a 288 relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 273. — Sono annessi alla Facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

1) Corso di perfezionamento in Idraulica sperimentale presso l'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;

2) Corso di perfezionamento in Tecnica del traffico, presso l'Istituto di costruzioni, ponti e strade;

3) Corso di perfezionamento in Tecnica motoristica, presso l'Istituto di macchina;

4) Corso di perfezionamento in Tecnica del freddo presso l'Istituto di fisica tecnica;

5) Corso di perfezionamento in Elettrotecnica sperimentale, presso l'Istituto di elettrotecnica ed elettronica;

6) Corso di perfezionamento in Elettronica sperimentale, presso l'Istituto di elettrotecnica ed elettronica;

7) Corso di perfezionamento in Chimica industriale, presso l'Istituto di chimica industriale.

Art. 274. — I corsi hanno la durata di un anno accademico e sono diretti dai rispettivi direttori d'Istituto o da professori di ruolo da essi designati.

Art. 275. — Titolo di ammissione ai corsi sono di regola i seguenti:

per il corso di perfezionamento in Idraulica sperimentale: laurea in Ingegneria civile, elettrotecnica, meccanica;

per il corso di perfezionamento in Tecnica del traffico: laurea in Ingegneria civile e meccanica;

per il corso di perfezionamento in Tecnica motoristica: laurea in Ingegneria meccanica;

per il corso di perfezionamento in Tecnica del freddo: laurea in Ingegneria meccanica o elettrotecnica o chimica;

per il corso di perfezionamento in Elettrotecnica sperimentale: laurea in Ingegneria elettrotecnica o elettronica;

per il corso di perfezionamento in Elettronica sperimentale: laurea in Ingegneria elettronica o elettrotecnica;

per il corso di perfezionamento in Chimica industriale: laurea in Ingegneria chimica, in Chimica industriale, in Chimica.

Art. 276. — Per il corso di perfezionamento in Tecnica del traffico il numero massimo degli iscritti viene fissato per ogni anno accademico dal direttore del corso.

Dall'accettazione delle domande di iscrizione giudica il Consiglio della Facoltà, su proposta del direttore dell'Istituto di costruzioni, ponti e strade.

Art. 277 — Il Consiglio della Facoltà può, caso per caso, deliberare, su proposta del direttore d'istituto, sull'ammissione ai corsi di laureati in discipline diverse da quelle previste.

Art. 278. — Possono essere ammessi ai corsi di perfezionamento anche laureati all'estero, previa nostrificazione del titolo di studio conseguito all'estero.

Art. 279. — Le tasse di iscrizione, le soprattasse e i contributi vengono fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Facoltà.

Art. 280. — I corsi di perfezionamento, ad eccezione del corso in Tecnica del traffico, comprendono di regola un tirocinio sperimentale nel campo della specializzazione rispettivo e vengono attuati con la partecipazione dell'allievo e ricerche sperimentali e con lo svolgimento di un tema specifico nel settore prescelto, sotto la guida dei docenti ed assistenti dell'Istituto.

Art. 281. — Il corso di perfezionamento di Tecnica del traffico comprende l'insegnamento di Tecnica del traffico in relazione allo studio ed alla soluzione dei problemi della circolazione; dei rapporti tra strada, motore e veicolo, della geometria del tracciato; dei rapporti tra traffico ed urbanistica; della viabilità in particolari condizioni; della infortunistica stradale nei suoi aspetti tecnici, legali e medici; di elementi di legislazione e di psicotecnica.

Gli allievi possono svolgere, sotto la guida dei docenti, anche ricerche di carattere sperimentale.

Art 282. — Gli allievi dei corsi devono seguire quegli insegnamenti nel piano di studi della Facoltà che, a giudizio dei rispettivi direttori, siano necessari alla integrazione della loro preparazione generale, avuto riguardo al piano di studi seguito per il conseguimento della laurea.

Art 283. — Il profitto nei vari insegnamenti e l'attività di ricerca sperimentale vengono valutati in una o più prove d'esame da una o più Commissioni, ciascuna composta dal direttore del corso che ne è il presidente e da due membri designati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 284. — L'esito favorevole della prova finale viene riconosciuto mediante rilascio di un certificato attestante la specializzazione nella disciplina cui il corso si intitola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1962, n. 1570.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciute valide le deduzioni formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta nei riguardi del predetto parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — L'elenco degli insegnamenti del 2° anno del biennio propedeutico dei corsi di laurea in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4) Disegno di macchine.

Per i corsi di laurea in Ingegneria civile l'insegnamento di « Disegno di macchine » è sostituito dall'insegnamento di « Applicazione di geometria descrittiva ».

Art. 57. — Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà nel corso di laurea in Ingegneria civile Sezione edile è aggiunto l'insegnamento di « Tecnologie generali dei materiali ».

Nei gruppi a scelta « Indirizzo stradale » assume la denominazione di « Indirizzo stradale ed urbanistico » e nello stesso gruppo l'insegnamento di « Costruzioni di ponti » viene sostituito da quello di « Macchine da cantiere e di impianti stradali ».

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile Sezione idraulica sono aggiunti gli insegnamenti di « Progetti di strutture » e di « Tecnologie generali dei materiali » mentre l'insegnamento di « Estimo ed esercizio professionale » viene soppresso.

Nel gruppo *b*) di materie a scelta della stessa Sezione idraulica l'insegnamento di « Costruzioni di ponti » viene sostituito con quello di « Estimo ed esercizio professionale ».

Nel gruppo *b*) di materie a scelta del corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione trasporti - l'insegnamento di « Impianti elettrici a media e bassa frequenza » viene sostituito con quello di « Macchine da cantiere ed impianti stradali ».

Nel corso di laurea in Ingegneria elettronica gli insegnamenti di « Apparecchiature radio trasmittenti e riceventi » e di « Tubi elettronici e semiconduttori » obbligatori sul piano della Facoltà vengono rispettivamente sostituiti con quelli di « Radiotecnica » e di « Componenti elettronici ».

Nel corso di laurea in Ingegneria meccanica gli insegnamenti di « Organizzazione aziendale e legislazione industriale » e di « Preparazione meccanica dei minerali » da semestrali passano annuali.

Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta viene aggiunto il seguente:

Indirizzo navale:

« Tecnologie meccaniche applicate alle costruzioni navali » « Impianti ausiliari navali ».

Tra gli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà nel corso di laurea in Ingegneria elettronica l'insegnamento di « Apparecchiature radio trasmittenti e riceventi » è soppresso mentre l'insegnamento di « Tubi elettronici e semiconduttori » assume la denominazione di « Componenti elettronici ».

Nel gruppo *a*) delle materie a scelta dello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Sintesi circuitale » viene abrogato e sostituito con quello di « Impianti elettrici ».

Art. 62, relativo alla precedenza è così modificato:

Nell'elenco degli esami di cui alla lettera *c*) viene soppresso quello di « Idraulica » nel senso che non deve essere preceduto dall'esame di « Fisica tecnica ».

Nell'elenco degli esami di cui alla lettera *f*) quelli di « Apparechiature radio trasmittenti e riceventi » e di « Tubi elettronici e semiconduttori » assumono rispettivamente la denominazione di « Radiotecnica » e di « Componenti elettronici » mentre viene soppresso quello di « Impianti elettrici a media e bassa frequenza » nel senso che non deve essere preceduto da « Macchine elettriche ».

Dopo l'elenco degli esami di cui alla lettera *n*) è aggiunto il seguente nuovo comma:

L'esame di « Strumentazione ed assistenza al volo » (Ingegneria aeronautica) deve esser preceduto da quelli di « Aeronautica generale » di « Elettrotecnica » e di « Fisica tecnica ».

L'elenco degli esami di cui alla lettera *o*) è soppresso e sostituito dal seguente:

o) l'esame di « Impianti elettrici » deve essere preceduto da quelli di « Impianti elettrici a media e bassa tensione » e di « Misure elettriche » e quello di Misure elettriche ad alta frequenza dall'esame di « Misure elettriche ».

Gli esami di « Complementi di comunicazioni elettriche », « Controlli automatici », e « Radiotecnica » devono essere precedenti a quello di « Comunicazioni elettriche ». L'esame di « Elettronica applicata » deve essere preceduto da quello di « Componenti elettronici ».

Gli esami di « Controlli automatici », « Radiotecnica », « Misure elettriche ad alta frequenza », « Complementi di comunicazioni elettriche », « Tecnica delle microonde » e « Circuiti logici e calcolatrici elettroniche » devono essere preceduti dall'esame di « Elettronica applicata ».

Art. 64, relativo alle modalità degli esami di profitto è modificato nel senso che l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le prove scritte, grafiche e sperimentali non sono eliminatorie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 16. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1962.

Scioglimento del Consiglio comunale di Maglie.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 6 novembre 1960 il Consiglio comunale di Maglie risultò composto di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisiva prevalenza numerica.

Dopo laboriose trattative si pervenne ad un accordo che consentì l'elezione del sindaco e della Giunta ma che si rivelò, ben presto, del tutto precario, tanto che, nell'aprile del 1961, a seguito del voto contrario espresso dal Consiglio sul bilancio di previsione afferente a detto esercizio, il sindaco e la maggior parte degli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica.

Ricostituiti gli organi, ne risultò un'Amministrazione politicamente male amalgamata che, nel volgere di un anno, subì numerosi mutamenti a causa di ripetute dimissioni degli assessori, che denunciavano il progressivo inasprimento dei contrasti interni.

In tale situazione, il Consiglio comunale non riusciva, nelle sedute del 16 e 26 maggio c. a., ad adottare alcuna deliberazione in ordine alla sostituzione di due assessori dimissionari.

Esito negativo sortiva pure l'adunanza del 1° giugno, al cui ordine del giorno figurava anche l'esame dello schema di bilancio preventivo presentato dalla Giunta, che il Consiglio deliberava di non approvare.

Al fine di affrettare la soluzione della crisi, il prefetto disponeva — con decreto dell'11 giugno, fatto notificare a tutti i consiglieri — due consecutive adunanze del Consiglio, per l'elezione dei due assessori, con l'esplicito invito a provvedervi a scanso delle conseguenze che sarebbero inevitabilmente derivate dalla ulteriore inadempienza di un preciso obbligo di legge.

Riuscita infruttuosa la seduta di prima convocazione, del 18 giugno, in quella di seconda, del giorno successivo, si addiveniva alla nomina di un solo assessore, il quale, peraltro, rassegnava le dimissioni dopo qualche giorno.

Per iniziativa della Giunta, il Consiglio tornava a riunirsi il 30 giugno, con 13 argomenti all'ordine del giorno, tra i quali l'elezione dei due assessori, ma dopo una lunga ed infruttuosa discussione si aggiornava senza adottare alcuna determinazione. Il 2 luglio, un altro assessore effettivo si dimetteva.

Attesa la perdurante crisi dell'Amministrazione e la conseguente stasi di ogni attività, nonchè l'omessa approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, il prefetto, allo scopo di porre, ancora una volta ed inequivocabilmente, il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, disponeva — con decreto del 16 luglio, anche questa volta notificato a tutti i consiglieri — due nuove convocazioni del Consiglio stesso, rinnovando la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale provinciale — a provvedere all'approvazione del bilancio ed alla sostituzione degli assessori dimissionari.

Neppure tale estremo tentativo sortiva effetto alcuno, in quanto il Consiglio comunale, nella seduta del 18 luglio, mentre respingeva a maggioranza il bilancio, eleggeva tre nuovi assessori, i quali, però, si dimettevano subito dopo.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità funzionale del Consiglio comunale di Maglie, persistentemente carente — nonostante formale diffida — in ordine a tassativi obblighi di legge, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Dalle circostanze riferite risulta, in effetti, ampiamente dimostrata l'organica inefficienza di quel Consiglio comunale, da gran tempo incapace di esprimere vitali organi d'amministrazione e carente in ordine ad essenziali adempimenti obbligatori, pur dopo il formale richiamo del prefetto.

Si ritiene, quindi, che nella specie ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore, quale unico rimedio idoneo ad ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica gravemente lesiva degli interessi della civica azienda.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza dell'11 settembre u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Maglie e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del dott. Roffredo Monizza, funzionario di prefettura.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Maglie (Lecce), a causa degli insanabili contrasti interni, non ha provveduto ad integrare la Giunta municipale, dopo le reiterate dimissioni di alcuni assessori, nè ad approvare il bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario, omettendo così di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 settembre 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maglie è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roffredo Monizza, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

TAVIANI

(6454)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » che potranno essere conferite, complessivamente nelle ricorrenze del 27 dicembre 1962 e del 2 giugno 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », nelle ricorrenze del 27 dicembre 1962 e del 2 giugno 1963, sarà, complessivamente il seguente:

Cavaliere di Gran Croce .	n.	25
Grande Ufficiale . .	»	150
Commendatore .	»	1.200
Ufficiale	»	2.400
Cavaliere	»	11.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

FANFANI

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Arpaia (Benevento), località Strada statale n. 7 Appia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Benevento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Arpaia (Benevento) ai lati della Strada statale n. 7 - Appia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arpaia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche dello stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma una cornice di verde di non comune bellezza alla strada nazionale, concorrendo inoltre ad inquadrare e valorizzare importanti quadri panoramici della valle Gandina;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arpaia (Benevento), località Strada statale n. 7 - Appia, comprendente le fasce laterali alla strada stessa per una profondità di m. 20 misurati dal ciglio esterno della cunetta o della scarpata stradale lungo tutto il tratto scorrente nel territorio del predetto Comune, esclusa la zona urbana compresa tra il bivio per Forchia e la colonna di Mommsen ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Benevento.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Arpaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Benevento

Verbale n. 2 (stralcio)

L'anno millenovecentosessantuno addì diciotto del mese di maggio in Benevento, nella sala delle adunanze della Giunta provinciale nella Rocca dei Rettori, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, previo regolare invito diramato il 12 c. m. dal signor presidente la Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente, visto il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,30.

(*Omissis*).

Si dà lettura dell'ordine del giorno ed il presidente propone che vengano discussi gli argomenti riguardanti le proposte di vincolo nei territori dei comuni di Arpia e Montesarchio, poste al n. 2 dell'ordine del giorno.

Accettata la proposta del presidente, viene data la parola al sindaco di Arpaia che, prima, chiede spiegazioni sulle conseguenze dell'apposizione del vincolo.

Il presidente illustra gli articoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il sindaco di Arpaia, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo lungo la Strada statale n. 7 escluso il tratto nel centro urbano di Arpaia e precisamente quello scorrente dalla colonnina di Mommsen al bivio della strada per Forchia.

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo ing. Giuseppe Alberti, sottolinea il valore del vincolo che si propone inteso a salvaguardare l'ameno paesaggio della valle Caudina e l'importanza del centro capoluogo di Arpaia, che presenta particolari caratteri che formano parte dell'itinerario turistico del Sannio.

Il dott. Latino si associa a quanto illustrato dall'ing. Alberti e propone, d'intesa con il sindaco di Arpaia, di rinviare la trattazione del vincolo riguardante l'abitato di Arpaia.

Chiusa la discussione dal presidente, si formula la seguente proposta di vincolo.

« La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, propone che vengano inserite nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Benevento le fasce laterali alla Strada statale n. 7 Appia della profondità di mt. 20, misurati dal ciglio esterno della cunetta e della scarpata stradale, lungo tutto il tratto scorrente nel territorio del comune di Arpaia, escluso il tratto urbano compreso tra il bivio per Forchia e la colonna di Mommsen, in quanto dette zone formano una cornice di verde, di non comune bellezza, alla strada nazionale, concorrendo inoltre ad inquadrare e valorizzare importanti quadri panoramici della valle Caudina ».

Detta proposta viene approvata all'unanimità e viene accolta la proposta del dott. Latino di rinviare alla prossima riunione la trattazione del vincolo inerente l'abitato di Arpaia.

Si passa quindi ad esaminare la proposta relativa al tratto dell'anzidetta strada per il tratto scorrente nel territorio di Montesarchio. Pur notando la mancata presenza del sindaco di questo importante Comune, il presidente pone ugualmente in discussione l'argomento.

La Commissione decide di proporre per il vincolo, così come concluso per il medesimo argomento riguardante il comune di Arpaia, il tratto della strada nazionale « n. 7-Appia » scorrente nel territorio del comune di Montesarchio, escluso il tratto compreso tra la « Casa cantoniera n. 242, 148 e la stazione di servizio della Shell ..... al Km. 243,650 con motivazione analoga a quella inerente il tratto in territorio del comune di Arpaia e cioè, perchè dette zone formano una cornice di verde di non comune bellezza, alla strada nazionale, concorrendo inoltre ad inquadrare e valorizzare importanti quadri panoramici della valle Caudina.

Detta proposta viene approvata all'unanimità.

Il presidente: Domenico MUSTILLI

Il segretario: Antonio BIONDI

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Pisa e Pontedera, con sede in Pisa, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Popolare di Pisa e Pontedera, con sede in Pisa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Pisa e Pontedera, con sede in Pisa, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Pisa e Pontedera (Pisa).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47 terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popodi Pisa e Pontedera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Determinazione di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1 primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° agosto 1961.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena).

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE			
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria e locande
	Lire	Lire	Lire	Lire
Personale di:				
1ª categoria .	83.700	72.700	59.700	50.700
2ª categoria .	66.700	59.700	53.700	42.700
3ª categoria	58.700	52.700	48.700	39.700

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario mensile percepito dai lavoratori interessati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(6472)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bari ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio de-

creto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Bari, con sede in Bari;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

La Banca popolare di Bari, con sede in Bari, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari e Triggiano (Bari).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

La Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matino, Melissano, Ruffano, Supersano, Cutrofiano, Ugento, Racale, Alliste, Taurisano, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola di Matino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Costituzione del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti di attività commerciali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli articoli 24, secondo comma lettera *c*) e 29 della legge precitata relativi alla composizione ed alla nomina del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti i risultati delle elezioni dei membri effettivi e supplenti del predetto Collegio sindacale in rappresentanza delle categorie dei commercianti fissi ed agenti e rappresentanti di commercio e della categoria dei venditori ambulanti, da parte dell'assemblea nazionale della citata Federazione, svoltesi il 30 settembre 1962, quali si rilevano dai verbali delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 145127 del 21 luglio 1961, con la quale il Ministero del tesoro ha designato i propri rappresentanti, effettivo e supplente, nel predetto organo di controllo;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali è composto dai seguenti membri:

Florio in Ferrante dott.ssa Flora, presidente e Paciarelli dott. Odoardo, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Spina dott. Michele, meembro effettivo e Di Tanno dott.ssa Antonia, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bottelli Mario e Romito Giuseppe, membri effettivi e Onofry Gaetano, membro supplente, eletti dal-

l'assemblea nazionale in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio;

Ferrara Giuseppe membro effettivo e Ravazzolo Luigi, membro supplente: eletti dall'assemblea nazionale in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 240, relativo all'impianto idrico a Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Guadalupa)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 101 del 22 ottobre 1962 il bando di gara n. 240, relativo all'impianto idrico a Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Guadalupa) (in due lotti). Località: Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Dipartimento della Guadalupa). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. fr. (franchi francesi vecchi) 266.400.000. Termine previsto per la esecuzione: 22 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Préfet de la Guadeloupe, entro il 15 febbraio 1962.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6493)

Bando di gara n. 241, relativo all'impianto idrico a Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Guadalupa)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 101 del 22 ottobre 1962 il bando di gara n. 241, relativo all'impianto idrico a Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Guadalupa). Località: Pointe-à-Pitre, Gosier e Saint-François (Dipartimento della Guadalupa). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. fr. (franchi vecchi) 93.600.000. Termine previsto per l'esecuzione: 22 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Préfet de la Guadeloupe, entro il 15 febbraio 1962.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Zappalà e Torrisi, Acireale (Catania).

Con decreto 8 ottobre 1962 del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Zappalà e Torrisi con sede in Acireale (Catania).

(6395)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società V. Perogio e C., Macerata.

Con decreto 8 ottobre 1962 del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società **V. Perogio e C.** con sede in Macerata.

(6396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1962 è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal signor Scanni Domenico, avverso il provvedimento 10 ottobre 1960, n. 25622, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la richiesta del ricorrente, intesa ad ottenere il suo collocamento nel ruolo aggiunto della carriera di concetto - disegnatori.

(6462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamon 1-b »

L'esplosivo denominato « Dinamon 1-*b* » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6474)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « B.M.A.2. »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.A.2. » fabbricato dalla ditta rag. G. Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo (Udine) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6374)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 422-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di tre marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 422-AL », da parte della ditta Fracchia Lorenzo, con sede in Valenza (Alessandria), via Venezia n. 9.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(6414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 15 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,88	620,82	620,87	620,83	620,75	620,88	620,85	620,85	620,83	620,80
$ Can.	576,81	575,60	575,75	575,625	575,25	576,87	575,75	575,80	576,75	575,75
Fr. Sv.	143,87	143,87	143,84	143,86	143,85	143,88	143,87	143,85	143,87	143,86
Kr. D	89,68	89,69	89,70	89,70	89,65	89,69	89,70	89,70	89,68	89,67
Kr. N.	86,80	86,81	86,84	86,81	86,70	86,32	86,8175	86,80	86,82	86,80
Kr. Sv.	120,29	120,32	120,33	120,35	120,20	120,28	120,3175	120,30	120,32	120,30
Fol.	172,23	172,10	172,28	172,30	172,30	172,25	172,31	172,20	172,22	172,20
Fr. B.	12,48	12,485	12,485	12,48375	12,48	12,48	12,48125	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,71	126,71	126,70	126,70	126,71	126,70	126,70	126,70	126,70
Lst.	1739,02	1739,10	1739,10	1739,05	1738,75	1739,30	1739 —	1739,10	1739,05	1738,75
Dm. occ.	154,95	154,96	154,94	154,92	154,85	154,99	154,94	154,95	154,95	154,90
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,0325	24,029	24 —	24,03	24,03	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,70	21,72	21,71	21,75	21,69	21,675	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 15 novembre 1962

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	93,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,84
1 Dollaro canadese	575,687
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,70
1 Corona norvegese	86,814
1 Corona svedese	120,334
1 Fiorino olandese	172,305
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1739,025
1 Marco germanico	154,93
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo port.	21,692

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattordici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I quattordici posti messi a concorso saranno attribuiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 9, in ragione di:

dodici posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1) del successivo art. 2;

due posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al punto 2) dello stesso art. 2.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti indicati nel comma precedente è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

2) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli impiegati suddetti debbono perciò dichiarare nella domanda se intendono sottoporsi alle prove d'esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche ovvero a quelle stabilite per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali o provvisti di titolo equipollente.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 32, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione limiti età

Il limite massimo di età previsto alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, articolo 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, articolo 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articolo 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, articolo 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, articolo 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla querra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17); regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, articolo 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per il personale di cui al comma terzo dell'art. 1 del presente bando.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, quarto comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbligo impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta;

o) il programma prescelto (solo per i candidati di cui al secondo comma del precedente art. 2).

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione aggiungerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma terzo, del presente decreto.

Art. 10.

Presenetazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 300;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti nn. 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 300, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 300, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbblighi di leva, o di carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nel termine e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 92, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tale loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà composta di:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche:

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto costituzionale;

II) diritto civile e commerciale;

III) economia politica e scienza delle finanze;

IV) diritto amministrativo.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto internazionale pubblico e privato;

3) elementi di diritto e procedura penale;

4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello stato;

5) statistica;

6) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;

8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;

9) regolamento per la navigazione interna;

10) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Prove per i candidati laureati in economia e commercio oppure provvisti di titolo equipollente:

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto costituzionale;

II) diritto civile e commerciale;

III) economia politica e scienza delle finanze;

IV) ragioneria e computisteria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto amministrativo;

3) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

4) statistica;

5) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

6) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;

7) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;

8) regolamento per la navigazione interna;

9) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Registro n. 87 Bilancio, foglio n. 232.

Allegato

Schema della domanda di emissione da inviare su carta da bollo da L. 200

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattordici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite.)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . . in data . . . . . presso l'Università di . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara inoltre (solo per coloro che appartengono alla carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado) di voler sottoporsi alle prove d'esame stabilite per i candidati laureati in . . . .

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà esere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1961, n. 46, con il quale è stato bandito il concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, con la quale è stato istituito il Centro nazionale sussidi audiovisivi ed in particolare l'art. 10 riguardante la nomina del direttore del Centro medesimo;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è così costituita:

Pareyson prof. Luigi, ordinario di estetica presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino;

Francini prof. Giuseppe, ordinario di elettronica applicata presso la Facoltà di ingegneria della Università di Padova;

Bacchetti dott. Gino, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di presidente sono affidate al prof. Pareyson Luigi.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Fioritto Emma, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

Le spese del concorso sono a carico del Centro, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1962

Il Ministro: GUI

(6479)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 273 del 29 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961:

1) Acquacanina-Bolognola, condotta consorziale;
2) Cessapalombo, condotta unica;
3) Macerata, 2ª condotta;
4) Montecassiano, 2ª condotta;
5) Tolentino, 2ª condotta;
6) Visso, 2ª condotta;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto n. 990 del 17 maggio 1962;

Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori della Commissione predetta;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 273 del 29 gennaio 1962:

1. Mariani Angelo . . . . . punti 65,699 su 100
2. Ceccarani Valerio . . . . . » 58,882 »
3. Campolungo Attilio . . . . . » 56,284 »

4. Mariani Mario	punti	55,733	su 100
5. Rossi Franco	»	55,357	»
6. Bartomioli Dionisio	»	54,507	»
7. Miroballo Carlo	»	53,858	»
8. Falsetti Umberto	»	52,341	»
9. Giovagnoli Nazzareno	»	52,188	»
10. Principi Mario	»	52,128	»
11. Vissani Marco	»	51,790	»
12. Mancini Dario	»	51,687	»
13. Natalini Manlio	»	51,275	»
14. Simonelli Cesare	»	51,141	»
15. Bravetti Marcello	»	50,990	»
16. Cianficconi Sandro	»	50,807	»
17. Ridolfi Eligio	»	50,259	»
18. Pagliari Mario	»	50,250	»
19. Vittori Natale	»	50,125	»
20. Cesaretti Dino	»	49,835	»
21. Giorgi Severino	»	49,726	»
22. Ferrini Euro	»	49,517	»
23. Salvi Silvano	»	49,516	»
24. Mosconi Dario	»	48,908	»
25. Sparvoli Giovanni	»	48,824	»
26. Niccolai Luciano	»	48,783	»
27. Damiani Marcello	»	48,717	»
28. De Francesco Camillo	»	48,622	»
29. Balducci Nicola	»	48,575	»
30. Ubaldi Mario	»	48,541	»
31. Cingolani Egidio	»	48,355	»
32. Branciari Cesare	»	48,341	»
33. Di Pietro Francesco	»	47,000	»
34. Bigazzi Pier Fedele	»	46,950	»
35. Rongione Giuseppe	»	46,770	»
36. Saturni Franco	»	45,986	»
37. Frezza Sergio	»	45,841	»
38. Pecora Luciano	»	45,335	»
39. Silvestri Ulderico	»	45,300	»
40. Pirri Sante	»	45,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2827 di data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1961, bandito con proprio precedente decreto n. 273 del 29 gennaio 1962;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Mariani Angelo: Macerata (2ª condotta);
2) Ceccarani Valerio: Tolentino (2ª condotta);
3) Campolungo Attilio: Montecassiano (2ª condotta);
4) Mariani Mario: Visso (2ª condotta);
5) Rossi Franco: Cessapalombo (condotta unica);
6) Bartomioli Dionisio: Acquacanina-Bolognola (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: BORROMEI

(6481)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 294/MP, del 31 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Viste le designazioni fatte dal Collegio provinciale delle ostetriche e dei Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Cossu-Rocca dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Fadda dott. Michele, medico provinciale;
Pescetto prof. Giuseppe, direttore inc. della Clinica ostetrico-ginecologica della Università;
Orrù prof. Michele, docente in ostetricia e ginecologia;
Manzini Clara, ostetrica condotta.

Segretario:
Vitelli Casella dott. Alessandro, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Sassari.

Sassari, addì 7 novembre 1962

Il medico provinciale: FADDA

(6480)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101326 in data 30 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961, è costituita:

Presidente:
Casales comm. dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
De Marco comm. dott. Sergio, medico provinciale;
Secco prof. dott. Carlo, primario medico dell'Ospedale civile di Verona;
Delaini prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale di Legnago;
Perinelli dott. Ferruccio, medico condotto.

Segretario.
Guglielmi dott. Paolo, consigliere di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Verona.

Verona, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: DE MARCO

(6469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante, nei comuni di Lipari e di Tortorici, al 30 novembre 1960, indetto con decreto n. 1295 dell'1 febbraio 1961;
Visti i verbali relativi allo svolgimento del concorso, redatti da parte della Commissione esaminatrice e riconosciuti regolari;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della Commissione esaminatrice del concorso, citato in premessa, dai quali risulta che il dottor Zitelli Nicolò è stato l'unico concorrente idoneo, con punti 153,600 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Tortorici e di Lipari, al 30 novembre 1960;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente vincitore;
Visto gli articoli 24 e 25 del regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli artt. 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Zitelli Nicolò è nominato in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Lipari.

Il dott. Zitelli dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data del presente decreto, avvertendo che in mancanza sarà dichiarato rinunziatario.

Il predetto sanitario dovrà prestare promessa di diligenza entro trenta giorni dalla presente nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(6502)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15 del 24 febbraio 1962, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1960 e 1961;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 777 del 26 giugno 1962;
Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso indicato in premessa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	De Bernardis Alberico	punti	54,406	su 100
2.	Di Donato Valerio	»	52,749	»
3.	Di Costanzo Luigi	»	51,899	»
4.	Agamennone Vincenzo	»	48,944	»
5.	Del Greco Angelo	»	48,759	»
6.	Mastrangeli Pio	»	47,836	»
7.	Vicini Antonio	»	46,219	»
8.	D'Allocco Michele	»	45,222	»
9.	Mollica Antonio	»	43,980	»
10.	Angellotti Giuseppe	»	43,500	»
11.	De Pascale Carlo	»	43,264	»
12.	Moretti Luigi	»	42,868	»
13.	D'Apice Elio	»	42,661	»
14.	Lancia Vincenzo	»	42,587	»
15.	Caruso Ennio	»	42,584	»
16.	Montanaro Antonio	»	42,518	»
17.	Del Francia Franco	»	42,000	»
18.	Mecucci Umberto	»	41,500	»
19.	De Cicco Carmine	»	41,443	»
20.	Perica Adalberto	»	41,000	»
21.	Subiaco Michele	»	40,520	»
22.	Pierucci Costantino	»	40,000	»
23.	Pucci Giorgio	»	39,230	»
24.	Romano Renzo	»	39,000	»
25.	Del Fiacco Guido	»	38,187	»
26.	Mariani Antonio	»	38,000	»
27.	Montali Rolando	»	37,500	»
28.	Pecora Luigi	»	37,000	»
29.	Bruni Eliano	»	36,500	»
30.	Buda Carlo Vincenzo	»	36,443	»
31.	Messidoro Raffaele	»	36,271	»
32.	Patini Roberto	»	35,500	»
33.	Lastoria Lino, coniugato con 2 figli	»	35,000	»
34.	Gualdesi Gaetano, nato il 1° marzo 1924	»	35,000	»
35.	Giovannelli Alfio, nato il 27 marzo 1924	»	35,000	»
36.	Venti Eugenio, nato il 6 luglio 1931	»	35,000	»
37.	Merola Giuseppe, nato il 30 gennaio 1932	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 8 novembre 1962

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1714 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1960 e 1961, nel Consorzio tra i comuni di Alvito-Vicalvi e Posta Fibreno e nel comune di Veroli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

De Bernardis Alberico: Veroli;

Di Donato Valerio: Consorzio tra i comuni di Albito-Vicalvi - Posta Fibreno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 8 novembre 1962

Il veterinario provinciale: BALDONI

(6500)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 48270/Vet. del 28 novembre 1961, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti;

Visto il successivo decreto n. 283/Vet. del 6 aprile 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Massaglia Emilio	punti	60,219	su 100
2. Arpellino Giuseppe	»	58,125	»
3. Mangone Renzo	»	56,487	»
4. Curto Remo	»	55,017	»
5. Chiriotti Pietro	»	54,240	»
6. Berra Luigi	»	53,820	»
7. Masini Giampiero	»	52,587	»
8. Cassinelli Felice	»	51,711	»
9. Appiano Felice	»	51,170	»
10. Beccaris Enrico	»	50,347	»
11. Barbero Remigio	»	49,940	»
12. Bergonzi Pierino	»	48,619	»
13. Bianchi Malandrone Domenico	»	48,448	»
14. Bottero Ferrante	»	46,861	»
15. Beneventi Gregorio	»	40,633	»
16. Rosa Ezio	»	40 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Asti.

Asti, addì 31 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1041/Vet. in data 31 ottobre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

Il dott. Massaglia Emilio è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Asti.

Asti, addì 3 novembre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

(6499)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.